



TRIBUNALE DI LAGONEGRO

UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI

Nella causa iscritta al n. 53/2019 R.G.E.

Il Giudice Dott.ssa Giuliana Santa Trotta,

a scioglimento della riserva che precede;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

visto l'art. 16, co.1-2 del d.l. n. 228/2021;

visto il D.lgs 149/22;

letto l'art 127 bis c.p.c.;

letti gli atti e le note;

rilevato che il professionista delegato nominato aveva richiesto con nota del 22/11/2023

di essere autorizzato a richiedere al CTU delle precisazioni in ordine alla scala esterna;

considerato che il GE ha autorizzato la richiesta in data 18/01/2024;

considerato che da quanto è stata conferita la delega non è stato esperito nemmeno un tentativo;

rilevato che le questioni poste dal PD con istanza, autorizzata, non sono ostative all'espletamento dell'incarico posto che: a) la scala esterna è stata già identificata al sub 9 ed è stata pertanto oggetto di valutazione; b) il PD può selezionare il materiale fotografico di pertinenza della procedura senza per questo aver necessariamente bisogno di una integrazione di perizia;

rilevato, ad ogni buon conto, che dopo un anno dalla richiesta, senza ulteriori delucidazioni da parte del CTU (se richieste) il PD avrebbe dovuto riferirsi nuovamente al GE onde evitare l'inutile decorso del tempo nel quale la procedura è rimasta sostanzialmente ferma;

PQM

DISPONE che il PD dia seguito alla delega in atti attraverso l'esperimento di almeno 3 tentativi di vendita entro la prossima udienza;

fissa nuova udienza per il giorno 11 novembre 2025.

DISPONE

che la trattazione del procedimento all'udienza già fissata **avvenga per iscritto**, secondo le modalità fissate dall'art. art. 127 ter c.p.c. (come introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 2022) e pertanto

ASSEGNA

Pagina 1 di 2

alle parti **termine perentorio fino al giorno stabilito per l'udienza** il deposito telematico di sintetiche note contenenti le sole istanze e conclusioni, in relazione agli adempimenti processuali previsti.;

INVITA

le parti a depositare telematicamente le proprie note scritte preferibilmente entro il termine di due giorni prima della scadenza fissata nominando l'atto depositato "NOTE A TRATTAZIONE SCRITTA PER L'UDIENZA DEL [data udienza]":

AVVISA

che, entro 5 gg dalla comunicazione del presente provvedimento:

- ciascuna delle parti può opporsi alla decisione di sostituzione della udienza;
- tutte le parti congiuntamente possono presentare istanza di trattazione orale;

AVVISA

- Che eventuali richieste di rinvio per tentativo di bonario componimento saranno accolte solo se presentata congiuntamente da tutte le parti;

AVVISA

- che se nessuna delle parti deposita le note nel termine perentorio assegnato, il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte;
- che se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.

MANDA

alla cancelleria per la comunicazione alle parti del presente provvedimento e per l'inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione "TRATTAZIONE SCRITTA".

Lagonegro, 26/11/2024

IL GIUDICE

DOTT.SSA GIULIANA SANTA TROTTA

L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt.1 lett. s, 21 e 24 d.lgs. 7-3-2005 n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35 comma 1 d.m. 21-2-2011 n. 44, come modificato dal d.m. 15-10-2012 n. 209.